



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

TRIBUTARIA

Composta da:

Lucio Luciotti

- Presidente -

Paolo Di Marzio

- Consigliere -

Roberto Succio

- Consigliere Relatore - Cron.

Maria Giulia Putaturo Donati

- Consigliere -

Viscido di Nocera

Andrea Penta

- Consigliere -

Oggetto: notifica da indirizzo PEC non in pubblici registri
---

R.G.N.

22232/2021

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 22232/2021 proposto da  
MASIOTTI OMNIASERVICE S.R.L. in persona del legale rappresentante  
*pro tempore* rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti  
dall'avv. Camillo Naborre (PEC: avvcamillonaborre@pec.giuffre.it)

- *ricorrente* -

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 22/01/21 depositata in data 21/01/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;



### **Rilevato che:**

- la società contribuente impugnava l'intimazione di pagamento notificatale a fronte di un importo complessivo di euro 178.626,12 portate da svariate cartelle di pagamento;
- la CTP accoglieva il ricorso limitatamente alle notifiche effettuate senza l'estensione c.d. "p7m", attestante la certificazione della firma;
- appellava l'Ufficio; la CTR dichiarava il non luogo a procedere per pendenza di autonomo giudizio quanto alle cartelle dal n. 1 al n. 11 dell'intimazione, eccettuata la terza e l'ottava; accoglieva l'impugnazione, con esclusione delle cartelle n. 092201300024496360000; 9220140002189522000; 09220140010914740000 in quanto prescritte;
- ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;

### **Considerato che:**

- preliminarmente, il Collegio ritiene debba dichiararsi cessata la materia del contendere riguardo alle cartelle di cui a pag. 7 ultima riga del controricorso;
- va analogamente dichiarato inammissibile il ricorso con riguardo alle cartelle indicate a pag. 8 del controricorso per difetto di interesse, stante la definizione agevolata delle stesse;
- in ogni caso, in ordine a tali profili, l'Agenzia delle entrate non produce alcun documento al riguardo (sgravio e dichiarazione della contribuente di avvalersi della definizione agevolata) anche se al riguardo la ricorrente non ha replicato, come ben poteva fare con memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
- venendo al primo motivo di ricorso, la censura in esame denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 c. 2 e 26 c. 2 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell'art. 82 c. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. poiché l'intimazione impugnata è stata notificata dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo PEC non riconducibile a quello inserito nei



pubblici registri e per tale circostanza **doveva dichiararsi** illegittimamente e invalidamente notificata;

- il motivo è infondato;
- come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
- il motivo contiene poi un ulteriore profilo di censura, con il quale si sostiene la necessità di sottoscrizione digitale delle cartelle contestate, il cui difetto causerebbe l'illegittimità delle stesse;
- il motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019) in forza della quale in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso;
- il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.M. n. 44 del 2011 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell'applicazione del principio



dell'onere della prova, mancato deposito di files completi eml con dichiarazione di conformità, per avere la CTR erroneamente ritenuto fornita la prova della notifica mediante documentazione inidonea in quanto non certificata di conformità e comunque non digitalmente nativa;

- il motivo è inammissibile;
- esso invero, nella sua concreta articolazione, propone una censura di merito, diretta a proporre una differente valutazione della documentazione prodotta rispetta a quella operata dalla CTR; inoltre, quanto alla concreta modalità del disconoscimento che assume operato, esso risulta anche privo di autosufficienza poiché nel ricorso nulla si trascrive sul punto;
- con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., relativo alla prescrizione quinquennale, per avere la CTR addotto in motivazione solo una generica indicazione dell'esistenza di un termine di prescrizione decennale per qualsiasi tributo diverso da quelli periodici;
- il motivo è infondato;
- invero, come recentemente ancora confermato da questa Corte, il termine prescrizione applicabile alle pretese per tributi è quello ordinario di prescrizione decennale;
- sul punto si è statuito che per quanto concerne le imposte dirette, Irpef Iva e Irap (Cass. 6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass. 19969/2019 e Cass. 12740/2020) in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948 1° comma nr. 4) cc. per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi";
- per tali ragioni, quanto ai profili esaminati con i motivi sopra dedotti, il ricorso è rigettato;
- le spese seguono la soccombenza;



**p.q.m.**

dichiara cessata la materia del contendere riguardo alle cartelle di cui a pag. 7 ultima riga del controricorso; dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alle cartelle indicate a pag. 8 del controricorso; rigetta nel resto il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022.

Il Presidente

Lucio Luciotti

